STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

CERCHIO SOLIDALE APS

Art. 1 - Denominazione

È costituita un'associazione di promozione sociale denominata **"Cerchio Solidale APS"**, associazione non riconosciuta, di seguito denominata "Associazione", a norma dell'articolo 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, e ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) cui intende aderire mediante l'iscrizione al RUNTS.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel comune di **Nola**. L'Assemblea dei soci può deliberare il trasferimento della sede legale e l'apertura di sedi operative o sezioni territoriali in altre località.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Scopo e Finalità

L'Associazione è apartitica, senza scopo di lucro, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, conformemente all'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle categorie fragili (anziani, disabili, persone non autonome e le loro famiglie) e della comunità. L'Associazione si propone di favorire il **benessere fisico, psicologico e sociale** delle persone più vulnerabili, contrastando isolamento e marginalità, promuovere la partecipazione attiva alla vita della comunità, creando occasioni di incontro, dialogo e solidarietà, migliorare l'accesso alla mobilità, alla cultura, all'istruzione e alle opportunità di svago per anziani, disabili e giovani svantaggiati e offrire servizi di **assistenza leggera**, sostegno economico e consulenza per affrontare difficoltà quotidiane e burocratiche.

Le finalità dell'Associazione includono:

- Contrasto all'isolamento sociale attraverso spazi di incontro e attività di socializzazione.
- Supporto alla mobilità tramite noleggio di mezzi idonei per il trasporto gratuito di soci.

- Assistenza leggera, intesa come supporto nella compilazione di bollettini, prenotazioni, gestione di uno sportello amico, compilazione di documenti, e intermediazione tra la persona ed enti pubblici per comunicazioni, adempimenti o richieste di bonus comunali, iscrizioni a scuola, asilo o università.
- L'Associazione si propone di organizzare, promuovere e gestire progetti nell'ambito del Servizio Civile Universale, coinvolgendo giovani in attività di utilità sociale. Tali attività includono la promozione sociale di eventi, l'assistenza leggera per supportare le persone fragili nelle loro necessità quotidiane, e la creazione di occasioni di condivisione e confronto con categorie vulnerabili come anziani, disabili e persone non autonome. L'obiettivo è favorire lo sviluppo di competenze personali e professionali nei giovani, promuovendo al contempo valori di cittadinanza attiva, solidarietà e inclusione sociale.
- Accreditamento per la distribuzione di pacchi alimentari e pacchi solidali.
- Organizzazione di eventi, escursioni e viaggi anche di più giorni in luoghi naturali, religiosi, di vacanza o benessere.
- Realizzazione di progetti di prevenzione sanitaria, come visite mediche gratuite o screening.
- Promozione di percorsi terapeutici presso centri benessere o terme.
- Organizzazione di corsi di formazione, ad esempio digitalizzazione, cucina, giardinaggio, ballo, l'apprendimento delle funzionalità di base e avanzate di smartphone, dispositivi elettronici e l'uso pratico di internet.
- Programmazione di eventi culturali, come rassegne cinematografiche e teatrali con servizio di accompagnamento.
- Sostegno a caregiver e famiglie con formazione e consulenze specifiche.
- La comprensione e l'utilizzo di sistemi digitali essenziali, come l'accesso e l'uso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), strumenti per la firma digitale e piattaforme per la gestione di servizi pubblici online (es. INPS, prenotazioni sanitarie, servizi anagrafici).
- Promozione di progetti intergenerazionali per favorire il dialogo tra giovani e anziani.
- Offerta di supporto psicologico e counseling per persone fragili e caregiver.
- Creazione di percorsi lavorativi e di autonomia per disabili e giovani svantaggiati.
- Attività di sensibilizzazione ambientale e laboratori di riciclo o giardinaggio.
- Promozione della lettura e della scrittura attraverso circoli del libro e laboratori creativi.
- Lavorare in sinergia con enti pubblici, privati, associazioni di promozione sociale (APS) e altre organizzazioni del terzo settore per ideare e sviluppare progetti comuni. La condivisione di risorse, competenze e idee è alla base della creazione di iniziative innovative e inclusive, finalizzate a rispondere ai bisogni emergenti del territorio e della comunità.
- Coinvolgere attivamente soci e beneficiari nel miglioramento continuo delle attività, organizzando incontri di ascolto, dialogo e brainstorming. Attraverso questionari e

sondaggi, l'Associazione raccoglie feedback per ottimizzare i propri interventi e garantire che le iniziative rispondano concretamente alle esigenze dei destinatari.
- Organizzazione di attività sportive adattate per anziani e disabili.
- Progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017

Art. 5 - Ammissione e Dimissione Soci

A. Ammissione
- L'ammissione a socio avviene tramite apposita richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, che decide in merito all'accoglimento della domanda. I soci devono rispettare lo statuto e i regolamenti interni dell'Associazione.

B. Dimissioni
- Le dimissioni da socio devono essere comunicate per iscritto con le stesse modalità previste per l'ammissione.

C. Esclusione

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un socio per i seguenti motivi:
- Mancato pagamento della quota associativa per oltre 12 mesi;
- Comportamento gravemente lesivo degli scopi dell'Associazione o della convivenza associativa;
- Violazione dello statuto o dei regolamenti interni.
- Il socio escluso può impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria entro 6 mesi (Art. 24 Codice Civile)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Art. 6 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 6bis – Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 - Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio Sindacale;
- Il Tesoriere;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione;

Art. 8 - Assemblea dei Soci

Composizione:

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail ..... spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

A. **Compiti dell'Assemblea:**

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 9 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

A. **Composizione:**
Il Consiglio Direttivo è composto da **cinque membri** eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri durano in carica per **tre anni** e sono rieleggibili.

B. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- **Il Presidente**, che rappresenta legalmente l'associazione.
- **Il Vicepresidente**, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- **Il Tesoriere**, responsabile della gestione economico-finanziaria.
- **Il Segretario**, responsabile della gestione amministrativa e della tenuta dei verbali.

C. **Compiti del Consiglio Direttivo:**

- Redigere i programmi di attività sociale e i bilanci da sottoporre all'Assemblea.
- Deliberare sull'ammissione, sospensione ed espulsione dei soci.
- Gestire le risorse economiche e amministrative dell'associazione.
- Stipulare contratti e atti necessari per il funzionamento dell'associazione.
- Proporre regolamenti interni e modifiche statutarie.

D. **Riunioni:**
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente. È valido con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza semplice.

Art.12 - Il Presidente

A. **Compiti:**

- Rappresentare legalmente l'associazione in tutte le sedi.
- Firmare gli atti ufficiali e convocare le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- Eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

B. **Sostituzione:**
In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 13 - Il Tesoriere

A. **Compiti:**
   - Gestire la contabilità e i fondi dell'associazione.
   - Preparare il bilancio preventivo e consuntivo.
   - Garantire la trasparenza economica e documentare ogni operazione finanziaria.

Art. 14 - Collegio Sindacale

A. Il Collegio Sindacale sarà istituito solo in caso di necessità (es. aumento della complessità economica o delle dimensioni dell'associazione).
B. È composto da **tre membri** eletti dall'Assemblea, uno dei quali assume il ruolo di Presidente.
C. Compiti del Collegio Sindacale:
   - Controllare i rendiconti finanziari dell'associazione.
   - Verificare la tenuta della contabilità sociale.

Art. 15 – Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 – Organo di revisione

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 18 - Regolamenti Interni

A. L'Associazione può dotarsi di regolamenti interni, proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei Soci, per disciplinare specifici aspetti operativi non dettagliati nel presente statuto.

B. I regolamenti interni devono essere conformi allo statuto e non possono modificarne o contraddirne le disposizioni.

C. L'approvazione, la modifica e l'abrogazione dei regolamenti interni avvengono con la maggioranza semplice dei soci presenti in Assemblea.

D. I regolamenti interni sono resi disponibili a tutti i soci e diventano vincolanti a partire dalla loro approvazione.

Art. 19 - Gestione dei Conflitti tra Soci

1. L'Associazione promuove la risoluzione amichevole di eventuali controversie tra soci o tra i soci e l'Associazione stessa, privilegiando il dialogo e il confronto.
2. Qualora non si raggiunga un accordo, le controversie sono sottoposte a un organo arbitrale interno composto da tre membri:
    - Un rappresentante designato dal Consiglio Direttivo;

- Un rappresentante scelto dalle parti coinvolte;
- Un terzo membro nominato di comune accordo dai primi due.

3. L'organo arbitrale decide in via equa e definitiva entro 60 giorni dalla sua costituzione. Le sue decisioni sono vincolanti per le parti.
4. In assenza di accordo sulla composizione dell'organo arbitrale, le controversie possono essere deferite a un mediatore esterno scelto di comune accordo dalle parti.

Art. 20 - Tutela della Privacy

1. L'Associazione si impegna a trattare i dati personali dei soci, dei beneficiari e di qualsiasi altro soggetto con cui entra in contatto in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali, amministrative e organizzative, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati.
3. È garantito il diritto degli interessati di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, nei limiti stabiliti dalla legge.
4. L'Associazione adotta misure tecniche e organizzative idonee a proteggere i dati da accessi non autorizzati, perdita accidentale, divulgazione o distruzione.
5. Per la gestione dei dati personali, l'Associazione può designare un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) nei casi previsti dalla legge, e fornirà agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati mediante informative specifiche.
6. Gli eventuali trattamenti di dati sensibili o particolari saranno effettuati nel rispetto delle specifiche garanzie previste dalla normativa.

Art. 21 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

• quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 23 – I beni

I beni dell'associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 25 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 26 – Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 27 – Responsabilità delle obbligazioni

L'associazione risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio fondo comune. I soci e gli amministratori non assumono alcuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, salvo quanto previsto dalla legge. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo che abbiano agito in nome e per conto dell'Associazione oltre i limiti statutari rispondono personalmente e in solido per le obbligazioni assunte.

Art. 28 – Responsabilità delle obbligazioni

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

